

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

22.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANDREOTTI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	217
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Istituzione della delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale (1425) . . . . .	217
PRESIDENTE . . . . .	217, 218, 220, 221, 223
BOTTARELLI . . . . .	219
GIULIANO . . . . .	219
LOMBARDI . . . . .	219
MALFATTI, <i>Relatore</i> . . . . .	218
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	220, 221
TREMAGLIA . . . . .	220, 223
ZANONE . . . . .	223
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	224

## Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Spinelli è sostituito nella seduta odierna dal deputato Giuliano.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione della delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale (1425).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di una formulazione interamente sostitutiva dell'articolo 4 e di alcune modifiche all'articolo 5, concernente gli oneri finanziari. Poiché la prima richiesta tocca anche problemi di carattere strutturale, ho provveduto a trasmetterla alla I Commissione affari co-

La seduta comincia alle 10.

CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

stituzionali, che ha espresso su di essa parere favorevole.

L'onorevole Malfatti ha facoltà di svolgere la relazione.

**MALFATTI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento attualmente al nostro esame è già da noi ampiamente conosciuto, poiché lo abbiamo esaminato in sede referente; ciò mi consente di essere estremamente sintetico. Si tratta di creare una delegazione presso la direzione per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli esteri, volta ad operare nel campo della restituzione all'Italia dei beni culturali sottratti al patrimonio nazionale, con compiti anche di coordinamento rispetto ad altre amministrazioni e agli organismi che provvedono operativamente al recupero delle opere d'arte trafugate (Guardia di finanza, carabinieri, Corpo di pubblica sicurezza). Questa delegazione sarà diretta da un funzionario dell'amministrazione del Ministero degli esteri di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di prima classe.

Nel provvedimento al nostro esame è anche prevista la possibilità di assegnare a questa delegazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto ministeriale, per quel che riguarda il numero, la qualifica e il grado, personale civile e militare comandato da altre amministrazioni, nonché, sempre con decreto del ministro degli esteri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro dei beni culturali, i contingenti minimi e massimi del personale, ed ogni altra disposizione necessaria alla sua organizzazione.

La delegazione svolge il proprio compito assistita da un comitato consultivo composto da un funzionario del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e da due funzionari del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Nel caso che si debbano trattare questioni che hanno specifico riferimento ai settori dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici ed artistici, archivistici e librari, il

ministro per i beni culturali sottopone la questione, esaminata dal comitato consultivo, al competente comitato di settore, costituito all'interno dell'organizzazione del Ministero per i beni culturali, e di volta in volta designa presso il comitato consultivo i rappresentanti del comitato di settore.

L'articolo 4 del disegno di legge reca una disposizione transitoria che definisce il trattamento di quiescenza della persona che fino a questo momento ha svolto l'attività benemerita e veramente preziosa di recupero del patrimonio artistico nazionale. L'articolo 5, infine, prevede la copertura finanziaria per le spese necessarie per il funzionamento della delegazione.

Il disegno di legge originario prevedeva il collocamento a riposo di questa persona con il riconoscimento di una pensione pari a quella di ministro plenipotenziario di 1<sup>a</sup> classe. La Commissione bilancio, invece, ha proposto — e mi permetto di dire, anche esorbitando rispetto alla sua specifica competenza — una soluzione di tipo diverso e cioè la assunzione di questa persona con la qualifica di ministro plenipotenziario di 1<sup>a</sup> classe. Inoltre il relativo onere deve gravare sull'esercizio finanziario del 1981 e non più del 1980.

Personalmente avrei preferito la soluzione prevista nel disegno di legge originario, ma mi limito a questa dichiarazione di preferenza, senza entrare nel merito e sollecito la Commissione ad approvare il provvedimento in esame, che si trascina ormai da molto tempo e la cui approvazione può essere utile per lo strumento che viene a creare ai fini del possibile recupero dei beni del patrimonio artistico nazionale, sia per la funzione di giustizia che viene ad adempiere nei confronti di una persona che per moltissimi anni si è distinta nell'espletamento di compiti molto delicati, con grande impegno e dedizione verso gli interessi dello Stato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

LOMBARDI. Signor Presidente, come ha giustamente rilevato il relatore, il disegno di legge in esame viene a risolvere finalmente una annosa questione che ha gravato anche sulla funzionalità e sui risultati. Avevo il sospetto che si trattasse di una leggina predisposta a favore di una persona, anzi il fatto che il relatore non abbia indicato il nome della persona interessata potrebbe fare pensare a chissà quale spettro, ma sappiamo tutti che l'ambasciatore Siviero è la persona che ha assolto gratuitamente, correndo rischi personali anche sul piano fisico, il compito del recupero delle opere d'arte disperse durante la guerra. È dal 1946 che Siviero svolge questa attività in modo, diciamo, garibaldino, assumendo volta a volta le funzioni di carabiniere o di agente segreto, con risultati notevoli. Per queste ragioni, pur essendomi sempre opposto ed opponendomi alle cosiddette leggine, debbo convenire che in questo caso non siamo di fronte, ripeto, ad una leggina, ma a qualcosa di organico diretto non a premiare, ma a riconoscere i diritti acquisiti da una persona che ha dedicato trenta anni della sua vita, senza limitazioni di orario e di impegno al recupero di una cospicua parte del patrimonio artistico nazionale.

Anch'io avrei preferito la formulazione originaria, ma non ho difficoltà ad accogliere le proposte di modifica della Commissione bilancio e mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento.

GIULIANO. Il disegno di legge in esame, come risulta anche dalla relazione che lo accompagna, non fa che consolidare una pratica ormai pluridecennale presente nel nostro paese e resa indispensabile per la cospicua sottrazione di beni del patrimonio artistico durante la guerra ed anche successivamente. I furti di opere d'arte e di reperti archeologici sono ormai una vera e propria attività, una industria organizzata. A questo proposito mi permetto segnalare la opportunità che il Parlamento, nell'ambito della funzione di controllo che gli è propria, possa di-

sporre annualmente o ogni due anni di una relazione sulla attività svolta dalla delegazione che andiamo ad istituire con questo provvedimento, anche perché dalla stampa o da altre fonti di informazione si viene a conoscenza di importanti acquisizioni realizzate a questo riguardo, senza però che si conosca con esattezza la quantità del patrimonio artistico recuperato.

Mentre non ho nulla da dire sulla soluzione proposta, anche se io condivido ciò che ha detto il relatore Malfatti e cioè che sarebbe stata preferibile la soluzione accolta negli articoli 4 e 5 originali (e mi chiedo se il parere della Commissione sia vincolante), ritengo che sarebbe opportuno esprimere, magari sotto forma di un ordine del giorno, il desiderio che il Parlamento venga messo al corrente periodicamente dell'attività svolta da questa delegazione.

BOTTARELLI. Il gruppo comunista si asterrà nella votazione di questo provvedimento. I colleghi hanno ricordato lo *iter* parlamentare tormentato e difficile di questo disegno di legge nella passata legislatura e le modifiche ad esso apportate nei due rami del Parlamento. Ritengo che questo *iter* tormentato e difficile possa essere la conseguenza di gravi perplessità iniziali, che non so in quale misura siano state poi fuggate dal testo ultimo proposto dal relatore.

La nostra perplessità principale non riguardava certamente il fatto che si dovesse rendere giustizia ad un funzionario il quale ha svolto un lavoro benemerito ed utile, ma altre due questioni: in primo luogo, che si sia tardato tanto a risolvere un problema di questa natura - e credo che tutti possano riconoscere che la responsabilità di ciò non sia certamente da attribuire al Parlamento - e in secondo luogo che si sia dovuto ricorrere allo strumento del disegno di legge. Poiché queste perplessità rimangono e sono perplessità legittime, il nostro gruppo, come ho detto all'inizio, si asterrà su questo provvedimento.

TREMAGLIA. Dirò brevemente che siamo d'accordo nel considerare questo disegno di legge come un provvedimento tendente a regolarizzare una situazione di fatto che si è protratta per molti anni. Ci sembra logico e giusto un atto di riconoscimento e di riparazione nei riguardi dell'ambasciatore Siviero il quale con spontaneità e generosità ha svolto una utile azione di recupero di gran parte del patrimonio artistico trafugato. Vive perplessità, invece, nutro per il fatto di voler presentare questo disegno di legge come un «fatto organico»: del resto, anche quanto esposto nella relazione governativa avvalorata tali perplessità. Noi inventiamo, diciamo così, una delegazione che cooperi con il Ministero dei beni culturali ed ambientali, e questo va bene, ma il discorso sulla titolarità dell'azione di recupero è espresso soltanto nella relazione e non trova poi oggettivamente una conseguenza, anche in termini giuridici, negli articoli del disegno di legge. Quando si parla nel 1981 di un disegno di legge riguardante i trafugamenti avvenuti in gran parte durante la guerra e nel dopoguerra, ci vengono in mente altre situazioni anomale, per cui le nostre riserve sono più che giustificate.

Anch'io sono del parere del collega Malfatti e cioè che l'articolo 4 del disegno di legge era da preferire nella formulazione iniziale, e non in quella suggerita dalla Commissione bilancio. Faccio presente poi che in questo disegno di legge non viene definita nemmeno compiutamente come è costituita la delegazione: si dice che è costituito il comitato consultivo, mentre per la delegazione è indicato soltanto lo scopo. Poiché noi attingiamo ad altre amministrazioni, mi sembra che occorra, se non altro, definire le qualifiche e il numero.

Comunque, per concludere, poiché consideriamo questo disegno di legge come un atto di riconoscimento, di riparazione, di regolarizzazione di tutta un'attività generosamente e spontaneamente svolta dall'ambasciatore Siviero, noi, soltanto con questo spirito daremo il nostro voto fa-

vorevole, ribadendo che non possiamo considerare questo disegno di legge un provvedimento organico.

ZANONE. Mi dispiace di dover annunciare che non daremo voto favorevole a questo disegno di legge, ma che ci asterremo. È certamente spiacevole che un problema vecchio di trentadue anni si risolva solo oggi in forma retroattiva, ma credo che dobbiamo restare fedeli ad un principio generale, che sconsiglia l'approvazione di norme di legge modellate *ad personam*. Per questi motivi ci asterremo sul disegno di legge e sui singoli articoli mentre voteremo contro l'articolo 4, anche nella formulazione suggerita dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Come loro sanno, questa delegazione fu istituita sotto il Governo Parri, ed è quindi molti anni che è in funzione. È stata in grado di far recuperare al paese opere d'arte di grande valore sottratte al nostro patrimonio nazionale. Anche dopo che il periodo del trafugamento delle opere d'arte è finito, ha continuato la propria attività e ha svolto le proprie funzioni, per ultimo interessandosi al medagliere di Napoli. Quindi è indubbia l'importanza che essa ha avuto, nonché il ruolo che ha svolto.

Poiché la regolarizzazione di questa delegazione — istituita con decreti interministeriali fin dal Governo Parri, ripeto — si è resa necessaria, questo disegno di legge mira a raggiungere l'obiettivo di far rientrare nell'ambito dell'amministrazione una funzione che era rimasta atipica.

Nel sollecitare l'approvazione, rilevo che il testo normativo relativo al problema specifico della sanatoria della posizione del capo della delegazione, è stato modificato dalla V Commissione bilancio, con il successivo parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Mi rendo conto dei motivi che hanno indotto queste due Commissioni alla formulazione del nuovo testo, poiché esse dicono che non si può concedere il trattamento di quiescenza ad una persona che non era funzionario dello Stato: non penso, però, che sia il caso di discutere ulteriormente l'argomento, anche perché è nella discrezionalità dell'amministrazione di far durare il tempo che preferisce il periodo transitorio del passaggio verso la definitiva stabilizzazione. Infatti, come i colleghi possono constatare, nella nuova formulazione dell'articolo 4 si fa riferimento alla « prima applicazione della presente legge » e si dice che in questo caso il capo della delegazione è nominato per chiamata diretta. La prima applicazione della legge può anche avere una durata lunga, cioè tutto il tempo necessario per procedere al passaggio della nuova organizzazione della delegazione. Credo pertanto che il disegno di legge possa essere approvato dai colleghi anche con questa modifica, che è in definitiva un perfezionamento tecnico-giuridico.

PRESIDENTE. Prima del passaggio all'esame degli articoli, vorrei rilevare che il lungo *iter*, di cui molti colleghi hanno parlato, va anche oltre le ultime due legislature; infatti ho partecipato ben 32 anni fa ad una riunione al Ministero degli esteri, come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nella quale fu posto questo problema. La soluzione che allora poteva essere adottata in base alla legge vigente, che permetteva di immettere persone estranee direttamente nella carriera dei funzionari, non ebbe allora alcuno sbocco perché Siviero non aveva fra le sue benemerenze quella di appartenere ad un gruppo politico. Allora il ministero lo nominò ministro plenipotenziario onorario, perché il suo ruolo era utile.

Ritengo poi che dobbiamo attenerci - e mi rivolgo qui all'onorevole Giuliano in particolare - al parere della V Commissione bilancio, perché altrimenti dovremo rinviare in aula l'esame di questo disegno di legge, che è già stato abbastanza

travagliato. Meno male che Siviero ha avuto una lunga vita e speriamo che l'abbia ancora lunga in modo da godersi la sua pensione!

Vorrei pregare inoltre il rappresentante del Governo di darci un'assicurazione formale, da inserire nel verbale della seduta, affinché il Governo trasmetta alla Camera una relazione di ciò che è stato fatto sin qui e successivamente, nell'arco di un certo periodo, di ciò che sarà fatto nelle varie occasioni, che non riguardano soltanto fatti bellici, ma anche fatti di « collezionismo privato abusivo », che ci obbligano ad andare a ricercare all'estero perfino statue di giardino o collezioni intere.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo può assumere l'impegno formale di far avere una relazione alla Camera sulla attività svolta dalla delegazione. Fino ad una certa data, inoltre, già esiste una pubblicazione; per il futuro invieremo senz'altro una relazione apposita.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(*Compiti*).

Nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri è istituita la Delegazione per le restituzioni all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale.

La delegazione coopera su richiesta o previe intese col Ministero dei beni culturali e ambientali e con le altre amministrazioni interessate al recupero in via diplomatica attraverso la collaborazione delle competenti autorità straniere, o in via contenziosa, promuovendo all'estero le

azioni allo scopo necessarie, dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nonché del materiale scientifico e didattico, comunque e da chiunque sottratti al patrimonio nazionale e trasferiti all'estero. Ai fini dell'esercizio dei compiti suindicati la Delegazione richiede, ove occorra, l'intervento e la collaborazione dei competenti organi dello Stato.

La delegazione coopera inoltre alla tutela del patrimonio artistico italiano allo estero.

La delegazione provvede altresì alla restituzione ai Governi richiedenti, a norma dei trattati di pace, dei beni culturali che, a seguito di eventi bellici, siano venuti a trovarsi in territorio italiano, nonché alla restituzione a tali Governi dei beni culturali che si trovino comunque illegalmente nel territorio predetto.

(È approvato).

#### ART. 2.

(Struttura).

La delegazione è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri. Con lo stesso decreto le funzioni di Capo della delegazione sono conferite, sentito il Consiglio dei ministri, ad un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 1ª classe, che è collocato fuori ruolo all'atto della nomina.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sono stabiliti contingenti minimi e massimi del personale da assegnare alla delegazione, ed ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione di questa.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, alla delegazione può essere assegna-

to, nei limiti numerici e di qualifica o grado stabiliti con il decreto di cui al precedente comma, personale civile e militare comandato dalle competenti amministrazioni, eccettuati i funzionari civili di pubblica sicurezza, le appartenenti al corpo di polizia femminile e i militari del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

#### ART. 3.

(Comitato consultivo).

La delegazione è assistita da un comitato consultivo, al quale il capo della delegazione può sottoporre le questioni di maggiore rilevanza sotto il profilo giuridico e amministrativo o tecnico-artistico.

Il comitato è composto dal capo della delegazione, che lo presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali, dei quali uno appartenente al ruolo di cui al quadro A della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, e l'altro appartenente ai ruoli di cui ai quadri B, C e D della medesima tabella, da tre esperti in materia giuridica designati dal Servizio del contenzioso diplomatico.

Per l'esame delle questioni di specifica competenza dei settori, rispettivamente, dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici e artistici, archivistici, librari, il Ministro per i beni culturali e ambientali sottopone la questione al parere del competente Comitato di settore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, numero 805, e designa di volta in volta i membri del Comitato stesso che integrano il Comitato consultivo di cui al precedente comma.

I membri del Comitato consultivo sono nominati ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione dei capi degli organismi di appartenenza.

## VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

Le eventuali sostituzioni durano per il triennio in corso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 4.

(Disposizione transitoria).

È riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza statale, il servizio ininterrottamente prestato con decorrenza dal 15 giugno 1946 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla persona che ha svolto a titolo di incarico le funzioni di Capo dell'ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, poi trasformato in Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale. Il trattamento di quiescenza statale è commisurato allo stipendio iniziale di Ministro plenipotenziario di 1<sup>a</sup> classe al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio suindicato è altresì riconosciuto utile ai fini della corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovuta al personale dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

I predetti benefici sono attribuiti a titolo di forfettaria tacitazione di ogni eventuale pretesa, comunque collegata allo svolgimento dell'incarico predetto.

Recependo la condizione della V Commissione bilancio, presento il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

« Nella prima applicazione della presente legge, il capo della delegazione è nominato, per chiamata diretta, con la qualifica di ministro plenipotenziario di 1<sup>a</sup> classe, tenuto conto dei necessari requisiti di specifica competenza in rapporto a funzioni direttive esercitate per l'attuazione dei compiti demandati al preesistente ufficio per il recupero delle opere

d'arte e del materiale bibliografico scientifico e didattico successivamente trasformato in Delegazione per le restituzioni presso il Ministero degli esteri.

La nomina può essere fatta anche in deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul limite massimo di età per il collocamento a riposo.

Il periodo di servizio prestato nello esercizio di funzioni direttive nell'ufficio predetto, se ininterrottamente prestate, è riconosciuto valido, dalla data di inizio all'entrata in vigore della presente legge ai fini del trattamento di quiescenza dovuto ai dipendenti statali.

Il servizio suindicato è altresì riconosciuto utile ai fini della corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovuta al personale dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. I predetti benefici sono attribuiti per l'attività svolta nell'incarico predetto ».

Comunico che su tale emendamento la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

TREMAGLIA. Vorrei su questo articolo dichiarare la mia astensione, perché non intendo stabilire un precedente che mi pare pericoloso e perché non sono d'accordo su questa formulazione, pur avendo già dichiarato le motivazioni di carattere generale che mi spingono ad esprimere un voto favorevole all'intero disegno di legge.

ZANONE. Confermo il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4, da me presentato per recepire la condizione apposta dalla V Commissione bilancio al proprio parere.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

## ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

Alle spese necessarie per il funzionamento della delegazione, ivi comprese quelle per locali ed accessori, si fa fronte, nell'anno 1980, con lo stanziamento iscritto al capitolo 2559 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario e, per i successivi, con i corrispondenti capitoli di bilancio.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 52 milioni (di cui lire 14 milioni per trattamento di quiescenza e lire 38 milioni per indennità di cessazione del rapporto), si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: 1980, con l'altra: 1981.*

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 14 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno medesimo.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del secondo comma.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione della delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (1425).

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	6
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agnelli, Andreotti, Belussi, Bonalumi, Cattanei, Craxi, De Martino, Fioret, Galli Luigi, Giuliano, Labriola, Lattanzio, Lombardi, Malfatti, Piccoli, Salvi, Sedati, Signorile, Tremaglia, Zaccagnini.

*Si sono astenuti:*

Bottarelli, Codrignani, Conte Antonio, Pasquini, Trombadori e Zanone.

**La seduta termina alle 10,45.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA